



# **COMUNE DI CASTIGNANO**

**(Provincia di Ascoli Piceno)**

COD. 44/012

## **COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 124 del Reg.      Data 31-12-2020**

<b>Oggetto:</b>	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO-AM= BIENTALE "FINCHE' C'E' IL SOLE" REALIZZATO DALLA LOOKS VIDEO DI ERNESTO VAGNONI</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 17:00, in videoconferenza mediante collegamento whatsapp, in attuazione della disciplina per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità telematica a seguito dell'emergenza covid-19, disposta con provvedimento sindacale n. 3 del 30/03/2020, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

---

<b>POLINI FABIO</b>	<b>SINDACO PRO TEMPORE</b>	<b>P</b>
<b>FIORAVANTI ANDREA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CIABATTONI PIERLUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

---

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Il Sindaco si allontana dall'aula. Il numero dei presenti pasa a due

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 126 del 31/12/2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

**PREMESSO** che l'art. 6, comma 9 del DL 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilisce che tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato (definite da una specifica circolare ISTAT) a decorrere dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

**DATO ATTO** che sulla reale applicabilità di tale divieto ed in particolare su quali siano le spese interessate a queste limitazioni esistono molti dubbi e margini di discrezionalità interpretativa;

**RICHIAMATO** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., Deliberazione n.32/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010), si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente e quelle che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi. Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.

**VISTI**, in tale ottica, i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria, i quali, tra l'altro:

- attribuiscono al concetto di "sponsorizzazione" un significato atecnico, ritenendo vietata qualsivoglia erogazione economica la cui finalità consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- considerano escluso dal divieto di sponsorizzazione il sostegno finanziario di iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- ritengono *"tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione, questa, non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale"*; di conseguenza, se la cura dell'interesse della collettività si allarga anche agli interessi economici, sostanzialmente ogni iniziativa culturale o turistica ha delle cadute potenzialmente positive, sì da giustificare in re ipsa un sostegno economico non fondato su un intento promozionale;

**VISTO**, altresì il parere della Corte dei conti, sezione Lombardia 31/03/2011 n. 164 che specifica espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali: *"in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamenti ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce*

*deboli della popolazione – anziani, fanciulli, ecc. – oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale ...”;*

RICONOSCIUTO, comunque, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'articolo 6, commi 8 e 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente;

EVIDENZIATO che la LOOKS Video di Ernesto Vagnoni, con sede in Castel di Lama, ha realizzato un progetto educativo/ambientale destinato, in particolare, ai laboratori scolastici del territorio, con l'obiettivo di:

☉ Favorire le condizioni per ridurre lo sfruttamento di risorse naturali attraverso l'uso di risorse esistenti (rifiuto) reimmesse nel ciclo produttivo.

☉ Valorizzare la raccolta di plastica da riciclo o di rifiuti, allo scopo di informare e sensibilizzare bambini ed adulti sull'ecologia e sull'iter di trasformazione dei materiali recuperabili.

☉ Sostenere i laboratori scolastici in modo da infondere nei ragazzi la voglia di “sapere”, “capire” e “vedere” che fine fanno i rifiuti dopo che sono stati raccolti.

☉ Evidenziare i gesti e i comportamenti errati non solo dei ragazzi ma anche degli adulti, per perseguire gli obiettivi comuni di tutela dell'ambiente.

☉ Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti in un rapporto tra dovere e piacere nel contribuire al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente che ci circonda ed ha richiesto un contributo per la realizzazione del suddetto progetto;

CHE le finalità di tale evento, che promuove i principi ed i valori dello sport come mezzo di educazione e di crescita attraverso:

- la socializzazione con i compagni ed il rispetto dell'avversario
- il rispetto per le regole,
- la familiarizzazione con la vittoria e la sconfitta
- la sperimentazione e gestione delle emozioni
- l'impegno e la volontà
- la lealtà ed il corretto agonismo

risultano condivisibili dall'Amministrazione Comunale in un'ottica di sussidiarietà, in quanto lo sport può diventare fonte di ispirazione ed apprendimento ed ogni insegnamento appreso diventa applicabile ad ogni contesto di vita;

**RITENUTO** opportune, pertanto, accogliere la richiesta di cui sopra, in quanto in forma sussidiaria, la LOOKS Video svolge compiti propri del Comune e di interesse collettivo, quali la promozione dell'educazione ambientale per consentire alle nuove di comprendere il valore del nostro pianeta e delle sue risorse, scongiurando I rischi ambientali;

EVIDENZIATO che la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;

CONSIDERATO, quindi, che l'assegnazione di un contributo finalizzato alla compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento “Finchè c'è il sole” sia

possibile, in relazione a quanto segue:

1. presupposti di fatto: l'iniziativa del privato, oggetto del contributo, è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di un'attività posta in essere dal privato, per sostenere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del comune; infatti:

- a) l'iniziativa riguarda l'organizzazione di un evento educativo/ambientale, attività che rientra nelle competenze dell'ente locale;
- b) è di interesse generale, dal momento che l'iniziativa determina un beneficio concretamente misurabile per la comunità amministrata, che riceve dall'iniziativa il vantaggio di poter usufruire di un'occasione di crescita e di rispetto per l'ambiente, oltre a sviluppare nei giovani la consapevolezza del valore del nostro pianeta e delle sue risorse;
- c) è sussidiario alle funzioni gestite dal comune, dal momento che consente di estendere qualitativamente la sua attività perché sostiene il progetto di educazione ambientale, costituendo coerente interpretazione ed attuazione dei valori presenti nella comunità locale;

2. la concessione del contributo, inoltre, risponde ai seguenti criteri:

- a) efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di determinare un beneficio per la popolazione più giovane che attraverso la comprensione dell'importanza dell'ambiente arricchisce, nel contempo e forma la propria personalità, acquisendo valori importanti, come il rispetto del pianeta, delle sue risorse, e l'importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti;
- b) efficienza: in quanto permette di promuovere l'educazione ambientale nel tessuto locale;
- c) economicità: se l'iniziativa fosse svolta dal comune direttamente o mediante appalto/concessione il costo sarebbe risultato sicuramente superiore al contributo che si intende concedere, dato che finanzia solo parzialmente l'attività.

VISTO il Vigente Regolamento per la concessione di sussidi e contributi;

CONSIDERATA l'iniziativa meritevole di accoglimento;

RITENUTO provvedere in merito;

Visto il bilancio di previsione 2020;

Visto il Documento Unico di Programmazione;

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

PROPONE

- che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di concedere un contributo di € 500,00 alla LOOKS VIDEO di Ernesto Vagnoni per la

realizzazione di un progetto educativo/ambientale dal titolo “Finchè c’è il sole”;

- di imputare detta somma al cap. 1048, bilancio corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità;

di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del quantum dovuto, dietro presentazione di accurata rendicontazione dell’evento.

La suesposta proposta é conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Si rimette la presente proposta richiedendo altresì l'immediata esecutività della deliberazione.

**IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA  
Dott.ssa Stefania Sorrentino**

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa a "CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO-AMBIENTALE "FINCHE' C'E' IL SOLE" REALIZZATO DALLA LOOKS VIDEO DI ERNESTO VAGNONI " che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

- che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di concedere un contributo di € 500,00 alla LOOKS VIDEO di Ernesto Vagnoni per la realizzazione di un progetto educativo/ambientale dal titolo “Finchè c’è il sole”;

- di imputare detta somma al cap. 1048, bilancio corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità;

di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del quantum dovuto, dietro

presentazione di accurata rendicontazione dell'evento.

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

<b>F.to: IL PRESIDENTE</b>	<b>F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</b>
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2021 al 28-04-21 con numero 299

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DOTT.SSA CAPASSO

PINA

---

---

### ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 31-12-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
  - La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10<sup>^</sup> giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- 
-